

Legge regionale 9 maggio 2017, n. 13

Modifiche alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di bonifica).

(BURC n. 44 del 9 maggio 2017)

Art. 1

(Modifiche art. 23)

1. All'articolo 23 della legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica), sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all’Intesa Stato-Regioni del 18 settembre 2008 sulla Proposta per l’attuazione dell’articolo 27 del decreto legge n. 248/2007, come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 (Disposizioni in materia di riordino dei consorzi di bonifica), i proprietari di beni immobili agricoli ed extragricoli ricadenti nell’ambito di un comprensorio di bonifica, che traggono un beneficio, consistente nella conservazione o nell’incremento del valore degli immobili, derivante dalle opere pubbliche o dall’attività di bonifica effettuate o gestite dal Consorzio, sono obbligati al pagamento di un contributo consortile, secondo i criteri fissati dai piani di classifica elaborati e approvati ai sensi dell’articolo 24. Per beneficio deve intendersi il vantaggio tratto dall’immobile agricolo ed extragricolo a seguito dell’opera e dell’attività di bonifica tesa a preservarne, conservarne e incrementarne il relativo valore.”;
 - b) al comma 2, le parole “di cui al precedente comma 1” sono soppresse;
 - c) al comma 5, le parole “, ai sensi dei precedenti commi 1 e 2,” sono soppresse.

Art. 2

(Modifica art. 24)

1. Al comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 11/2003, le parole “diretti, indiretti e potenziali,” sono soppresse.

Art. 3

(Modifica art. 28)

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 11/2003, dopo la parola “immobili” sono inserite le seguenti: “agricoli ed extragricoli”.

Art. 4

(Adeguamento statuti consortili)

1. I Consorzi di bonifica, entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi statuti.

Art. 5

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).